

Legge regionale 22 agosto 1968 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale - Istituzione dell' Assessorato dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale.

Note riguardanti modifiche apportate all'intera legge:

1 Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessorato, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale corrispondente per materia, ai sensi dell' articolo 7, primo comma, L.R. 12/80.

PARTE I

(Istituzione dell' Assessorato dell' urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative e passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale)

Art. 1

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, primo comma, L. R. 12/1980

Art. 2

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, primo comma, L. R. 12/1980

Art. 3

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, primo comma, L. R. 12/1980

Art. 4

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, primo comma, L. R. 12/1980

Art. 5

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, primo comma, L. R. 12/1980

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988

Art. 11

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L. R. 7/1988

Art. 12

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 49/1973

2 Articolo abrogato implicitamente da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991 con effetto, ex articolo 142, comma 2, della medesima legge, dal 19 maggio 1992 .

Art. 13

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 4, primo comma, L. R. 49/1973

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 15

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, così come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.

Art. 16

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 20, comma 1, L. R. 45/1971

PARTE II

(Nuove disposizioni sull' Ufficio legislativo e legale della Regione)

Art. 17

Sono abrogati l' art. 40 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, ed il secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22.

Art. 18

(Avvocato della Regione)(2)

1. Il dirigente preposto alla struttura direzionale regionale competente in materia di funzioni di patrocinio legale assume la denominazione di Avvocato della Regione.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 29, lettera a), L. R. 14/2012

2 Articolo sostituito da art. 12, comma 10, lettera a), L. R. 20/2015

Art. 19

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Secondo comma interpretato da art. 24, primo comma, L. R. 12/1971

2 Secondo comma abrogato da art. 12, comma 29, lettera b), L. R. 14/2012

3 Articolo abrogato da art. 12, comma 10, lettera b), L. R. 20/2015

Art. 20

(3)(7)

La Regione, gli Enti da essa dipendenti, le agenzie regionali, gli organi di tutela e garanzia previsti da leggi regionali, il Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom) e, per le controversie relative alle funzioni delegate, gli Enti menzionati nell' art. 11 dello Statuto regionale - quando, nelle ipotesi legislativamente previste, non si avvalgono del patrocinio dell' Avvocatura dello Stato - possono farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, dinanzi alla Corte Costituzionale ed a qualsivoglia giurisdizione, dall' Avvocato della Regione, purché questi sia iscritto nell' Albo speciale della Cassazione, nel primo caso, e nell' Albo ordinario negli altri casi.

(5)

2. Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa della Regione e degli enti patrocinati è corrisposto all'Avvocato della Regione e agli avvocati della struttura direzionale di cui all'articolo 18, un compenso professionale nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l'ente patrocinato. In caso di decisioni favorevoli, non definitive, pronunciate in primo grado o in una singola fase e in grado di appello o nelle fasi successive il compenso spettante è determinato in diminuzione negli importi rispettivamente del 70 per cento e del 40 per cento del compenso stabilito per il caso di sentenza definitiva. I criteri e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti con regolamento sulla base della disciplina di cui all' articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014 ; i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 dell' articolo 9 del decreto legge 90/2014 , come convertito nella legge 114/2014 , sono corrisposti annualmente in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore all'80 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo. Il regolamento medesimo definisce, altresì, sulla base di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, del decreto legge 90/2014 , i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.

(1)(2)(4)(8)(11)(12)(14)(15)(16)(18)(19)

2.1 Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì stabiliti i criteri e le modalità con i quali corrispondere, sulla base di tutti i compensi complessivamente maturati nell'anno dagli avvocati, i compensi ad essi spettanti e quelli spettanti, per i soli cinque anni successivi alla data di cessazione, agli avvocati che cessano dal servizio presso la struttura direzionale a qualunque titolo. In tale ultimo caso, ai fini dell'erogazione del compenso professionale per l'individuazione del trattamento economico di cui al comma 2 si fa riferimento a quello riconosciuto come spettante su base annua nell'anno di cessazione.

(20)

2 bis.

(ABROGATO)

(13)(17)

3 bis. Per la corresponsione delle somme finalizzate al compenso di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006).

(6)(10)

3 ter. È rinviata alla contrattazione collettiva la disciplina dell'erogazione degli importi corrispondenti alle spese generali incassate, da ripartirsi annualmente tra il personale amministrativo in servizio presso la struttura direzionale, in caso di recupero delle spese legali a carico della controparte.

(21)

Note:

1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 24, primo comma, L. R. 41/1969

2 Secondo comma sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 1/2000

3 Articolo interpretato da art. 16, comma 13, L. R. 13/2000

4 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 12, L. R. 13/2000

- 5** Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 23, L. R. 1/2004
- 6** Comma 3 bis aggiunto da art. 13, comma 38, L. R. 24/2009
- 7** Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 6, L. R. 16/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012
- 8** Secondo comma sostituito da art. 16, comma 26, lettera a), L. R. 18/2011
- 9** Terzo comma abrogato da art. 16, comma 26, lettera b), L. R. 18/2011
- 10** Parole sostituite al comma 3 bis da art. 16, comma 26, lettera c), L. R. 18/2011
- 11** Parole soppresse al comma 2 da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
- 12** Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
- 13** Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013
- 14** Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 7, L. R. 23/2013
- 15** Integrata la disciplina del comma 2 da art. 13, comma 8, L. R. 23/2013
- 16** Comma 2 sostituito da art. 12, comma 10, lettera c), L. R. 20/2015
- 17** Comma 2 bis abrogato da art. 12, comma 10, lettera d), L. R. 20/2015
- 18** Parole aggiunte al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
- 19** Parole sostituite al comma 2 da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
- 20** Comma 2 .1 aggiunto da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 9/2019
- 21** Comma 3 ter aggiunto da art. 99, comma 1, lettera d), L. R. 9/2019

Art. 21

(1)

Con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con le pubbliche

Amministrazioni di appartenenza, nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi che ne regolano il rispettivo stato giuridico, possono essere chiamati a collaborare con la struttura direzionale di cui all'articolo 18, singolarmente o riuniti in Commissioni, con incarichi a tempo determinato, per lo studio di speciali problemi legislativi o giuridici e per consultazioni particolarmente impegnative, persone che appartengono od abbiano appartenuto ad una delle seguenti categorie: professori od assistenti universitari, magistrati dell'ordine giudiziario o delle giurisdizioni amministrative, liberi professionisti, nonché impiegati pubblici, anche a riposo, particolarmente esperti nelle materie da trattare. Con la stessa deliberazione o con altre successive, sono determinati i compensi da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato, osservate, in quanto applicabili, le tariffe forensi per prestazioni stragiudiziali.

Note:

1 Parole sostituite al da art. 12, comma 10, lettera e), L. R. 20/2015

Art. 22

Le spese di personale derivanti dall'applicazione degli articoli 16 e 19 della presente legge faranno carico, per i rispettivi assegni, compensi ed indennità, ai capitoli 31, 33, 37 e 38 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci regionali per gli esercizi successivi.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 21 della presente legge faranno carico, per l'esercizio finanziario 1968, al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità. Gli oneri per gli esercizi successivi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di detti esercizi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968 è istituito << per memoria >> il capitolo 494 con la seguente denominazione: << Spese, compensi e diritti per liti ed arbitraggi (spesa obbligatoria) >>.

Tale capitolo viene incluso nell'elenco n. 2 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1968, approvato con l'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1968, numero 3.

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 20 della presente legge faranno carico, per l'esercizio finanziario 1968, al precitato capitolo 494 e, per gli

esercizi successivi, ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

Art. 23

Sono abrogate le norme regionali incompatibili con la presente legge.

Art. 24

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.